



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

**RIFORMA DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PREPOSTI
ALL'ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ' E NORME PER IL
COLLOCAMENTO MIRATO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEL
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO E NEL SETTORE PRIVATO**

**CAPO I
Disposizioni Generali**

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge in attuazione della Legge 10 marzo 2015 n. 28 e, in particolare, del suo articolo 23, comma 4, e stanti i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità:

a. riforma e disciplina le funzioni e la composizione degli organi dell'Amministrazione preposti all'accertamento della disabilità, delle capacità, competenze e potenzialità della persona nonché all'individuazione delle misure di collocamento mirato, così come definito all'articolo 2;

b. riforma l'anagrafe per l'avvio al lavoro delle persone con disabilità e disciplina l'iscrizione di tali persone nelle liste di avviamento al lavoro;

c. riforma l'inserimento terapeutico e socioriabilitativo nei luoghi di lavoro;

d. regola le modalità per il collocamento mirato nel Settore Pubblico Allargato e nel Settore Privato delle persone con disabilità attraverso percorsi personalizzati di inclusione nel contesto lavorativo, che prevedano l'accertamento della capacità lavorativa e la valutazione delle capacità globali, potenziali e residue, salvaguardando la salute e la dignità personale.

e. promuove il diritto delle persone con disabilità ad accedere ad un percorso di inclusione lavorativa personalizzato, volto a valorizzarne le capacità e le competenze e a favorire l'effettivo inserimento nel mondo del lavoro;

f) assicurare la tutela della salute, della dignità e delle pari opportunità nel lavoro, in conformità ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

2. Gli interventi di riforma di cui al comma 1 sono attuati anche tramite modifiche alla Legge 21 novembre 1990 n.141.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a. "persona con disabilità": la persona in età da lavoro con compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali duraturi o permanenti che, interagendo con barriere di diversa natura, può essere ostacolata nella piena ed effettiva partecipazione alla vita della società su base paritaria. Ai fini della presente legge la persona con disabilità deve possedere certificazione di invalidità, pari o superiore al 40%, accertata dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali di cui alla Legge 10 marzo 1988 n.35 (in seguito, per brevità, CASI) e ridotta capacità lavorativa in base alla mansione da svolgere;
- b. "invalidità": istituto medico-legale finalizzato all'accesso a specifiche provvidenze economiche, previdenziali, assistenziali o lavoristiche che non coincide con la condizione di disabilità;
- c. "certificazione di invalidità": attestazione della CASI della condizione di deficit fisico, mentale, intellettuale, sensoriale del soggetto indipendentemente dal contesto sociale e lavorativo in cui è inserito;
- d. "collocamento mirato": l'insieme coordinato di strumenti tecnici e di supporto, valutazioni, percorsi personalizzati e servizi di accompagnamento che consentono di inserire la persona con disabilità nel posto di lavoro più idoneo, sulla base della valutazione delle capacità globali, delle competenze, delle inclinazioni e delle esigenze del contesto produttivo e relazionale. Il collocamento mirato è rivolto alle persone con disabilità con ridotta capacità lavorativa e svantaggiate e può avvenire tramite avvio al lavoro assistito oppure tramite inserimento terapeutico e socioriabilitativo nei luoghi di lavoro;
- e. "Amministrazione": l'insieme degli organi, uffici, servizi, enti pubblici ed aziende dello Stato e le pertinenti attività del Settore Pubblico Allargato ed Enti Pubblici ed a società partecipate dallo Stato;
- f. "Settore Pubblico Allargato", tutte le articolazioni della struttura amministrativa dello Stato così come indicate nell' articolo 4 e nel Titolo IV dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche;
- g. "operatori economici privati", la persona o l'ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercita un'attività economica.

CAPO II

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

DISPOSIZIONI COMUNI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO NEL SETTORE PRIVATO E NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

SEZIONE I ISTITUZIONE DELL'UNITÀ DI VALUTAZIONE

Art. 3

(Istituzione dell'Unità di Valutazione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, ed in particolare al fine di formulare la valutazione sulle capacità delle persone con certificazione di invalidità, pari o superiore al 40%, per le quali, in ragione della loro disabilità, si renda necessario un percorso di collocamento mirato, è istituita l'Unità di Valutazione (in seguito, per brevità, UdV).
2. L'UdV opera in integrazione con la Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (in seguito, per brevità, CASI).

Art. 4

(Competenze e composizione dell'Unità di Valutazione)

1. L'UdV esamina le capacità globali, potenziali e residue delle persone con disabilità in età da lavoro e delle persone svantaggiate anche sulla base del Piano Individualizzato di Vita (in seguito, per brevità, PIV) come previsto dall'articolo 6 del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14. L'UdV, inoltre, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari, indica al Congresso di Stato, ai fini dell'adozione di apposito Regolamento, gli strumenti, ausili, sussidi tecnici e tecnologici, volti all'ottenimento dell'inclusione sociale che la Repubblica è tenuta a fornire alle persone con disabilità, coerentemente con la gravità della condizioni di disabilità secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della Legge 4 febbraio 2026 n.16 e con la condizione economica del nucleo familiare.
2. La richiesta di valutazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è presentata all'UdV tramite una delle seguenti modalità:
 - a. trasmissione, da parte della CASI, della certificazione di invalidità pari o superiore al 40;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

b. trasmissione di richiesta motivata da parte del medico di medicina generale curante;

c. trasmissione di richiesta motivata da parte del professionista del settore sanitario e/o socio-sanitario che segua il percorso, anche terapeutico e socioriabilitativo, della persona interessata.

3. L'UdV è così composta da:

a. professionista del settore sanitario o del settore socio-sanitario, con le competenze specifiche al caso di disabilità da esaminare o che eventualmente ne abbia seguito il percorso terapeutico e socioriabilitativo;

b. medico specialista in medicina del lavoro;

c. medico specialista in medicina legale o fisiatria;

d. dirigente dell'UO ULPA o suo delegato;

e. psicologo dell'Unità Organizzativa Complessa (in seguito, per brevità, UOC) Disabilità e Servizio di Supporto Sociale;

f. dirigente dell'UOC Disabilità e Servizio di supporto sociale;

g. Direttore Generale della Funzione Pubblica;

h. nel caso in cui la richiesta di valutazione sia avviata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), l'UdV è integrata dai membri della CASI.

4. Al fine di effettuare gli accertamenti, l'UdV si avvale, inoltre, nei casi di particolare complessità, di esperti che abbiano seguito la persona nel proprio percorso terapeutico o riabilitativo.

5. L'UdV, predispone una relazione di profilo e diagnosi funzionale (in seguito, per brevità, "Profilo e Diagnosi Funzionale") che presenti tutti gli elementi finalizzati ad identificare il percorso di collocamento mirato più idoneo per il soggetto sottoposto alla valutazione. Il Profilo e Diagnosi Funzionale costituisce il documento di riferimento per la definizione del progetto di inserimento lavorativo personalizzato, sia nell'Amministrazione che nel settore privato.

6. Le spese di funzionamento dell'UdV sono poste a carico del bilancio dell'ISS.

7. I membri dell'UdV di cui al comma 3, lettere b) e c), sono designati dal Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (in seguito, per brevità, ISS) per tre anni con possibilità di essere riconfermati.

8. L'UdV si riunisce periodicamente o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'ULPA, dai servizi socio-sanitari o dal medico curante della persona interessata. Con apposito regolamento adottato da UdV verranno definite le modalità di svolgimento delle sedute nonché definito il coordinatore dell'UdV, tra l'altro il regolamento individua, i casi in cui, per motivate ragioni di speditezza, i servizi socio-sanitari possano procedere, in accordo con l'UO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

ULPA, direttamente con l'attivazione di interventi di collocamento mirato da sottoporre successivamente all'UdV nella prima seduta utile.

Art. 5

(Contenuti del Profilo e Diagnosi Funzionale)

1. Il Profilo e Diagnosi Funzionale costituisce il documento di riferimento per la definizione del progetto di collocamento mirato e contiene la descrizione delle compromissioni funzionali dello stato psico-fisico, sensoriale e relazionale, con indicazione delle capacità residue e delle possibilità di adattamento nonché i servizi di sostegno, gli strumenti tecnici o tecnologici e le misure di accomodamento ragionevole necessarie all'inserimento e al mantenimento nel lavoro.
2. La valutazione dell'UdV si basa sui dati anamnestico-clinici, sulla valutazione della documentazione medica preesistente, tenendo conto del contesto sociale, del percorso scolastico e di lavoro.
3. Il Profilo e Diagnosi Funzionale individua, altresì, le competenze specifiche e professionali, la tipologia dei servizi di sostegno e gli strumenti tecnici e di supporto necessari per il collocamento mirato.

Art. 6

(Modalità e finalità della valutazione)

1. L'UdV procede alla valutazione multidimensionale propedeutica alla redazione e Diagnosi Funzionale tramite l'acquisizione di tutte le informazioni utili di cui all'articolo 5, comma 2 e, se necessarie, tramite eventuali ulteriori visite specialistiche effettuate dai professionisti del settore, al fine di individuare il quadro complessivo della persona per cui è richiesta la valutazione stessa.
2. L'UdV prescrive la periodicità e la motivazione con la quale effettuare eventuali accertamenti successivi.
3. Nei casi in cui venga accertata una disabilità irreversibile le persone non saranno più soggette ad ulteriori controlli se non su richiesta dell'interessato.
4. Il Profilo e Diagnosi Funzionale contiene le modalità ritenute idonee per il percorso di collocamento mirato per la persona con disabilità, in ragione della sua ridotta capacità lavorativa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T + 378 (0549) 885336
F + 378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

5. L'UdV indica, in particolare, quale fra le due seguenti tipologie di collocamento mirato risulti più idonea per la persona con disabilità sottoposta a valutazione:

- a. l'avvio al lavoro assistito, di seguito denominato anche inserimento lavorativo assistito, nel Settore Pubblico Allargato o nel settore privato, per il tramite dell'iscrizione nella Anagrafe e nelle liste di cui all'articolo 8;
- b. qualora la capacità lavorativa proficua sia scarsa o nulla, l'inserimento terapeutico e socioriabilitativo di cui all' articolo 9.

**SEZIONE II
SERVIZI DI SOSTEGNO**

Art. 7
(Servizi di sostegno)

- 1. I servizi di sostegno al collocamento mirato consistono nelle attività di supporto individuali a favore delle persone con disabilità allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che queste, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nello svolgimento della propria attività lavorativa.
- 2. Il servizio di sostegno è svolto da figure professionali in servizio presso il Dipartimento Territoriale e Socio Sanitario che ricoprono il Profilo di Ruolo (in seguito, per brevità, PDR) di Educatore Sociale (in seguito, per brevità, EDUSOC o Educatore).
- 3. La durata, gli obiettivi e la presenza o meno delle menzionate figure professionali durante l'orario di lavoro sono stabiliti dal Profilo e Diagnosi Funzionale in accordo con il responsabile del luogo di lavoro presso cui il soggetto è collocato.
- 4. Il responsabile del luogo di lavoro può concordare quando effettuare le visite di controllo da parte di funzionari dell'UO ULPA e degli Educatori di cui al comma 2 nonché dai servizi socio sanitari, per la verifica dell'efficacia del collocamento mirato.
- 5. Le visite di cui al comma 4 possono essere effettuate, qualora il lavoratore sia seguito dai servizi del settore socio-sanitario dell'ISS anche per il tramite dei professionisti che ne abbiano curato il percorso, anche terapeutico e riabilitativo.
- 6. I servizi di sostegno consistono, inoltre:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885331
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

- a) nel fornire al responsabile del luogo di lavoro ed ai colleghi lavoratori che sono a contatto diretto con la persona con disabilità, tutte le informazioni utili per il buon esito del collocamento mirato;
- b) nel concordare con il responsabile del luogo di lavoro ed i colleghi lavoratori a contatto diretto con la persona con disabilità, i tempi di lavoro, le precauzioni da adottare, gli interventi necessari sulle strutture e le apparecchiature e quant'altro necessario per favorire il collocamento mirato in un clima di collaborazione e partecipazione.
7. Alla persona con disabilità portatrice di gravi deficit, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della Legge n.28/2015, è garantito a cura dell'ISS e previa indicazione dell'UdV, il trasporto al luogo di lavoro.
8. Il datore di lavoro, pubblico o privato, ospitante può, inoltre, individuare, anche tramite contratto di collaborazione, un "Disability Manager", incaricato di supportare e accompagnare la persona con disabilità nel percorso di collocamento mirato, in coordinamento con i servizi pubblici competenti. Il Disability Manager svolge funzioni di facilitazione dell'inclusione e della piena partecipazione nel contesto lavorativo, promuovendo la sensibilizzazione dell'ambiente di lavoro, il monitoraggio del percorso di inserimento e la risoluzione di eventuali criticità. Egli collabora altresì all'individuazione, all'attuazione e alla verifica degli accomodamenti ragionevoli necessari, in relazione alle specifiche esigenze della persona, al fine di garantire condizioni di pari opportunità, l'effettivo apprendimento delle mansioni, l'accessibilità degli strumenti e degli ambienti di lavoro.

SEZIONE III

**ANAGRAFE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO ASSISTITO E MODALITA'
DI ISCRIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' NELLE LISTE DI
AVVIAMENTO AL LAVORO**

Art.8

(Anagrafe e iscrizione nelle liste)

1. E' istituita l'Anagrafe per l'avviamento al lavoro assistito delle persone con disabilità (in seguito, per brevità, Anagrafe) presso l'UO ULPA che ne cura la tenuta e annota la capacità lavorativa, le abilità, le competenze e le inclinazioni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

ai fini dell'analisi delle caratteristiche professionali per l'assegnazione ai posti di lavoro, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Con l'iscrizione all'Anagrafe la persona con disabilità si rendono disponibili ad essere occupate, con precisazione della disponibilità ad effettuare orario di lavoro a tempo pieno, a tempo parziale o entrambi.

3. L'Anagrafe identifica le persone con disabilità e le persone svantaggiate con le seguenti indicazioni:

a. dati anagrafici del soggetto;

b. per le persone con disabilità, percentuale di invalidità;

c. indicazione delle capacità lavorative e delle competenze specifiche e professionali come contenuti nel Profilo e Diagnosi Funzionale predisposta dall'UdV;

d. titolo di studio;

e. curriculum vitae.

4. La persona con disabilità iscritta nell'Anagrafe è, altresì, iscritta in una o più delle ordinarie liste di avviamento al lavoro redatte e curate dall'UO ULPA; tale iscrizione avviene sulla base della capacità lavorativa, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni possedute dalla stessa nonché secondo le indicazioni contenute nel Profilo e Diagnosi Funzionale.

5. La condizione di disabilità della persona è ostensibile ai terzi solo su espresso e consapevole consenso dell'interessato.

**SEZIONE IV
DISPOSIZIONI COMUNI PER I SETTORI PRIVATO E PUBBLICO
ALLARGATO IN MATERIA DI INSERIMENTO TERAPEUTICO E
SOCIORABILITATIVO**

Art.9

(Inserimento Terapeutico e Socioriabilitativo)

1. L'Amministrazione e gli operatori economici privati possono, alle condizioni di seguito precisate, inserire nell'attività lavorativa persone con disabilità qualora l'UdV) abbia accertato la scarsa o nulla capacità lavorativa proficua.

2. L'inserimento terapeutico e socioriabilitativo avviene per le persone con disabilità nel rispetto di quanto previsto nel Profilo e Diagnosi Funzionale approvata dall'UdV.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T + 378 (0549) 885336
F + 378 (0549) 882215

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

3. In caso di inserimento nel Settore Pubblico Allargato, la struttura di segreteria di riferimento dell'UdV è tenuta, nell'ambito dell'istruttoria della pratica, a verificare preventivamente con la competente UO od Ufficio la capienza dei pertinenti capitoli di spesa previsti dal Bilancio dello Stato o dell'Azienda Autonoma di Stato od Ente Pubblico interessato.

5. I soggetti con inserimento terapeutico e socioriabilitativo sono dotati di copertura assicurativa di responsabilità civile (R.C.) per infortuni e danni subiti o provocati nel corso dell'inserimento, sul posto di lavoro, in itinere o per fatti riferiti alla particolare forma di collocamento mirato. Gli oneri della predetta copertura assicurativa sono posti a carico del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro per tutta la fase sperimentale; e successivamente dal Fondo a sostegno dell'inserimento delle persone con disabilità.

6. L'inserimento terapeutico e socioriabilitativo è regolato da convenzione stipulata tra l'UO ULPA, i servizi socio-sanitari e l'Ufficio od Ente Pubblico od operatore economico privato ospitanti, finalizzata a consentire un graduale adattamento della persona con disabilità al contesto lavorativo e l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività.

7. La convenzione è definita sulla base del Profilo e Diagnosi Funzionale e definisce, in modo personalizzato, il contenuto dell'inserimento, la sua durata, le modalità di svolgimento delle attività formative e lavorative, le forme di tutoraggio e affiancamento, nonché gli eventuali adattamenti della postazione di lavoro necessari a garantire l'effettiva partecipazione della persona. La convenzione è definito d'intesa fra il datore di lavoro ospitante e la persona con disabilità.

8. La convenzione può, altresì, prevedere che eventuali prestazioni proficue siano compensate ad opera, senza oneri aggiuntivi o riflessi. Tale compenso non ha natura retributiva e, pertanto, non è soggetto a contribuzione previdenziale ed assicurativa o di altro genere a carico della persona con disabilità e dell'Amministrazione od operatore economico privato presso cui il soggetto è inserito. Il compenso è soggetto alle norme inerenti le imposizioni dirette sulle persone fisiche. Il compenso ha misura massima pari al cinquanta per cento della retribuzione media territoriale di cui all'articolo 54, terzo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche; tale

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882523

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

compenso è parametrato alle ore effettivamente svolte sul luogo di lavoro nell'ambito dell'inserimento terapeutico e socioriabilitativo ed è posto a carico dell'Amministrazione od operatore economico privato presso cui il soggetto è inserito.

9. La persona con disabilità con una invalidità certificata pari o superiore al 65% può percepire, a titolo di compenso di cui al comma 8, un importo che non può superare la differenza esistente fra la pensione eventualmente goduta, che continuerà comunque ad essere erogata, e l'importo della predetta retribuzione media territoriale.

10. L'inserimento terapeutico e socioriabilitativo non costituisce rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, non è soggetto ai vincoli normativi e retributivi di tale rapporto.

11. L'inserimento terapeutico e socioriabilitativo ha natura formativa e di inclusione sociale, durante il suo svolgimento è garantito il supporto dei servizi di sostegno di cui all'articolo 7, anche attraverso il coinvolgimento di Cooperative Sociali, che possono svolgere attività di accompagnamento, mediazione e supporto continuo nel contesto lavorativo.

12. La durata dell'inserimento terapeutico e socioriabilitativo è stabilita dall'UdV in relazione alle caratteristiche della persona e non può, di norma, superare i dodici mesi, salvo rinnovi motivati. Il rinnovo dell'inserimento terapeutico e socioriabilitativo, sia presso il medesimo datore di lavoro che presso altro datore, è ammesso esclusivamente previa valutazione dell'UdV, sulla base delle esigenze del progetto individualizzato e delle finalità di inclusione lavorativa.

13. Qualora al termine o nel corso dell'inserimento terapeutico e socioriabilitativo, il responsabile del luogo di lavoro ed i funzionari ed operatori pubblici di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nell'esercizio dei servizi di sostegno di cui al medesimo articolo 7, rilevino maggiori capacità lavorative effettivamente mostrate sul luogo di lavoro dalla persona con disabilità rispetto a quanto indicato nel Profilo e Diagnosi Funzionale, possono richiedere un

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882525

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

nuovo accertamento da parte dell'UdV, all'esito del quale l'inserimento terapeutico e riabilitativo sarà variato in rapporto di lavoro subordinato nella forma dell'inserimento lavorativo assistito. In questo caso il servizio socio-sanitario, l'eventuale tutore o curatore ed il datore di lavoro regolarizzano la posizione del lavoratore presso l'UO ULPA anche qualora l'assunzione avvenga nominativamente.

14. Con la trasformazione dell'inserimento terapeutico e socioriabilitativo, in inserimento lavorativo assistito l'eventuale pensione percepita dall'interessato è sospesa per la durata del rapporto di lavoro subordinato oppure rideterminata sulla base della gravità della condizioni di disabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della Legge n.16/2026, e della condizione economica del nucleo familiare; tale sospensione o rideterminazione del trattamento pensionistico è effettuata sulla base di quanto previsto in apposito decreto delegato.

15. La chiamata a nuovo accertamento da parte dell'UdV è effettuata con immediatezza qualora vi sia l'insorgere di gravi difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell'inserimento terapeutico e lavorativo.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI COMUNI PER I SETTORI PRIVATO E PUBBLICO
ALLARGATO IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO

Art. 10

(Obbligo di assunzione nel Settore Pubblico Allargato e nel Settore Privato)

1. La Pubblica Amministrazione, le Aziende Autonome di Stato e gli Enti Pubblici sono tenuti ad assumere persone con disabilità nella misura di 1 (una) ogni 20 (venti) dipendenti o frazione di 20 (venti) superiore a 10 (dieci). Tale rapporto dovrà essere tempestivamente ripristinato a seguito di modifica del quadro occupazionale aziendale.

2. Gli operatori economici privati concorrono all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nella misura di cui al comma 1. Le aziende con oltre 100 dipendenti devono coprire una percentuale sulla base della forza lavoro definita dalla Commissione per il Lavoro.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882555



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

3. L'Amministrazione e gli operatori economici privati possono assumere volontariamente persone con disabilità anche se non ricorrono i termini dell'obbligatorietà. In particolare, le assunzioni volontarie nell'Amministrazione sono effettuate, previa valutazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica (in seguito, per brevità, DGFP), con riferimento a persone con disabilità iscritte nell' Anagrafe e nelle liste di avviamento al lavoro, non collocabili, per giustificativi motivi, nel settore privato o presso le Cooperative Sociali di cui alla Legge 21 settembre 2010 n.160 e relativo Decreto Delegato attuativo 27 luglio 2012 n.99.

4. In caso di riduzione di personale, alle persone con disabilità si applicano le medesime procedure e tutele degli altri lavoratori per la modalità e le precedenze di collocazione.

5. Il rapporto fra dipendenti con disabilità e quadro dei lavoratori occupati presso l'Amministrazione o presso l'operatore economico privato è inteso in senso complessivo. L'obbligo di assunzione vige, perciò, per qualsiasi PDR o qualifica indipendentemente dalla sussistenza o meno di necessità di reclutamento, legate alle specifiche mansioni da espletare, da parte dell'Amministrazione od operatore economico privato.

6. L'obbligo di assunzione di cui ai commi 1 e 2 si intende assolto dall'Amministrazione e dall'operatore economico privato anche tramite la presenza nell'organico delle UO, Uffici ed imprese private dei seguenti soggetti:

a. dipendenti con sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica che permangano in servizio presso l'Amministrazione o l'operatore economico privato, con conservazione del trattamento economico del PDR o qualifica posseduta ad esclusioni delle voci retributive specificamente legate all'effettivo esercizio di attività proprie della posizione di provenienza;

b. persone destinatarie all'inserimento terapeutico e socioriabilitativo, per la durata di collocazione presso il Settore Pubblico Allargato o presso l'operatore economico privato;

c. persone destinatarie di inserimento lavorativo a norma dell'Accordo del 13 giugno 1984 e successivo Accordo del 5 luglio 1989 di cui all'articolo 7 del Decreto Legge 23 luglio 2013 n.91, per la durata di collocazione presso il Settore Pubblico Allargato o presso l'operatore economico privato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T - 378 (0549) 885336
F - 378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

6. Per quanto riguarda il conteggio del numero totale dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato o dell'operatore economico privato di cui al comma 5 si i lavoratori assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 (dodici) mesi.

Art. 11

(Tutela delle dignità personale e professionale e variazione della tipologia di collocamento mirato in esito al monitoraggio dei servizi di sostegno)

1. Le persone con disabilità assunte con inserimento lavorativo protetto sono adibite a mansioni conformi alla loro capacità professionale, competenze e abilità e, comunque, a mansioni che ne salvaguardino la dignità personale.
2. L'assunzione tramite inserimento lavorativo protetto non pregiudica lo sviluppo della professionalità e della carriera professionale del lavoratore che gode, comunque, del trattamento retributivo riservato agli altri lavoratori a parità di mansioni e degli sviluppi di carriera al trascorrere del tempo ed all'acquisizione di nuova professionalità.
3. Durante il periodo di prova dell'inserimento lavorativo protetto, nel caso in cui il responsabile del luogo di lavoro ed i funzionari ed operatori pubblici di cui all'articolo 7 commi 4 e 5 , nell'esercizio dei servizi di sostegno di cui al medesimo articolo 7, rilevino una maggiore limitazione delle capacità lavorative in funzione della mansione svolta, effettivamente mostrate sul luogo di lavoro dalla persona con disabilità rispetto a quanto indicato nel Profilo e Diagnosi Funzionale, possono richiedere un nuovo accertamento da parte dell'UdV, all'esito del quale:
 - a. saranno eventualmente indicati o rivisti i servizi di sostegno necessari e/o gli strumenti tecnici e di supporto;
 - b. potranno essere ridotte a livello quali-quantitativo le mansioni affidate e, contestualmente, rivisto l'inquadramento lavorativo nella specifica categoria prevista dalla pertinente contrattazione collettiva del settore privato ovvero, qualora l'avvio sia avvenuto nel Settore Pubblico Allargato, nello specifico PDR;
 - c. qualora l'effettiva capacità lavorativa mostrata sia scarsa o nulla in funzione della mansione svolta, l'inserimento lavorativo protetto dovrà essere variato in inserimento terapeutico e socioriabilitativo.
4. Qualora, al contrario, nel predetto periodo di prova di inserimento lavorativo protetto, il responsabile del luogo di lavoro ed i funzionari ed operatori pubblici di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nell'esercizio dei servizi di sostegno di cui al



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

medesimo articolo 7, rilevino maggiori capacità lavorative effettivamente mostrate sul luogo di lavoro dalla persona con disabilità rispetto a quanto indicato nel Profilo e Diagnosi Funzionale, possono richiedere un nuovo accertamento da parte dell'UdV, all'esito del quale potranno essere incrementate a livello quali-quantitativo le mansioni affidate e, contestualmente, rivisto in aumento l'inquadramento lavorativo nella specifica categoria prevista dalla contrattazione collettiva di settore ovvero, qualora l'avvio sia avvenuto nel Settore Pubblico Allargato, PDR.

5. La chiamata a nuovo accertamento da parte dell'UdV è effettuata con immediatezza qualora vi sia l'insorgere di gravi difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell'inserimento lavorativo protetto.

**CAPO III
INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO NEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO**

Art. 12

(Avvio al lavoro di persone con disabilità nel Settore Pubblico Allargato)

1. L'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 10 nell'ambito del Settore Pubblico Allargato avviene:
 - a. mediante assunzione diretta dalla lista di avviamento al lavoro;
 - b. mediante trasformazione di inserimento terapeutico e socioriabilitativo già attivato presso l'Amministrazione in rapporto di lavoro subordinato con inserimento lavorativo protetto.
2. L'assunzione di cui al comma 1, lettera a) avviene in via temporanea senza attivazione di procedimenti selettivi, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al PDR individuato.
3. L'individuazione del PDR in relazione al quale assumere la persona con disabilità avviene in linea e in conformità alle indicazioni contenute nel Profilo e Diagnosi Funzionale nonché tenendo conto delle declaratorie dei PDR e dei Regolamenti Interni della DGFP esemplificativi delle principali mansioni.
4. L'assunzione in via temporanea ed il conseguente inquadramento della persona con disabilità avviene a seguito del positivo superamento di un periodo di prova nell'ambito del quale il competente Dirigente o Direttore, tenendo conto dell'effettiva qualità e quantità della prestazione lavorativa resa ed avvalendosi dei servizi di sostegno di cui all'articolo 7, può richiedere al competente ufficio preposto alla gestione del personale la modifica del PDR di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882225

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

assunzione ed inquadramento anche in altro profilo di diverso grado; detta variazione del PDR di assunzione è effettuata dal Comitato della Funzione Pubblica.

5. L'iscrizione nell'Anagrafe e nelle liste di avviamento al lavoro ed il non aver rifiutato precedente idoneo collocamento, sono presupposti indispensabili per l'assunzione ai sensi del presente articolo.

Art. 13

(Funzioni di monitoraggio PA nel Settore Pubblico Allargato)

1. L'UO Ufficio Gestione del Personale (in seguito, per brevità, UGP) e l'Ufficio Risorse Umane e Libera Professione dell'ISS (in seguito, per brevità, URULP) monitorano in maniera coordinata, con la collaborazione dei competenti uffici del Settore Pubblico Allargato, il complessivo numero di dipendenti rientranti nelle categorie delle persone con disabilità allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle norme in materia di riserva di posti di cui all'articolo 10 e di fornire alla DGFP gli elementi informativi utili ad assumere le determinazioni di competenza in materia di assunzioni volontarie ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 10.

7

CAPO IV

INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO NEL SETTORE PRIVATO

Art.14

(Avvio al lavoro di persone con disabilità nel settore privato)

1. L'avviamento lavorativo nel settore privato delle persone con disabilità avviene mediante assunzione diretta finalizzata a favorire l'inclusione lavorativa. L'avviamento avviene nel rispetto della dignità della persona, della coerenza tra mansioni e capacità lavorative accertate, nonché delle condizioni organizzative dell'impresa, garantendo adeguate opportunità di sviluppo professionale.

2. L'assunzione diretta può essere effettuata a tempo determinato o indeterminato, mediante richiesta nominativa o numerica tramite l'UO ULPA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro.

3. In caso di richiesta numerica, l'ULPA individua uno o più soggetti idonei sulla base delle competenze, delle esperienze professionali e delle indicazioni contenute nella relazione di Profilo e Diagnosi Funzionale predisposta dall'UDV assicurando la coerenza tra le caratteristiche del lavoratore e le mansioni richieste.

4. L'UO ULPA propone, ai fini di cui al comma 3, persone con diversi gradi di disabilità e con diversi livelli di invalidità certificata, anche pari o superiore al 65%, qualora la valutazione dell'UdV evidenzia la compatibilità tra capacità lavorative, competenze possedute e mansioni richieste dal datore di lavoro.

5. L'operatore economico privato ospitante può individuare un tutor aziendale incaricato dell'affiancamento della persona inserita, in coordinamento con i servizi pubblici competenti, al fine di favorire l'effettivo apprendimento delle mansioni e l'integrazione nel contesto lavorativo.

6. Qualora, durante o al termine del percorso di inserimento assistito terapeutico e socioriabilitativo, l'operatore economico privato intenda procedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 13, all'assunzione della persona con disabilità, si applicano gli incentivi previsti dalla normativa vigente.

Art.15

(Retribuzione)

1. Nei casi di assunzione diretta alle persone con disabilità si applica il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti, in relazione alle mansioni svolte e al livello di inquadramento assegnato, nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori.

Art. 16

(Procedura per l'inserimento lavorativo protetto)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882525

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

1. Al raggiungimento della soglia occupazionale prevista dall'articolo 10, commi 1 e 2 che determina l'obbligo di assunzione di persone con disabilità, l'UO ULPA verifica la copertura della quota di riserva da parte dell'operatore economico privato.
2. Qualora la quota di riserva non risulti coperta, l'UO ULPA assegna all'operatore economico privato un termine di 30 (trenta) giorni per regolarizzare la propria posizione mediante assunzione diretta ovvero mediante attivazione di inserimento terapeutico e socioriabilitativo di cui all'articolo 9.
3. Entro il termine di cui al comma 2, l'UO ULPA convoca l'operatore economico privato per valutare le mansioni disponibili, le esigenze organizzative dell'impresa, gli eventuali accomodamenti ragionevoli necessari e le possibili modalità di inserimento della persona con disabilità, anche mediante il coinvolgimento dei servizi di sostegno di cui all'articolo 7.
4. Sulla base delle risultanze del confronto, l'UO ULPA individua uno o più candidati iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 8 ed alle liste di avviamento al lavoro coerenti con le mansioni richieste e con le indicazioni contenute nel Profilo e Diagnosi Funzionale.
5. L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 10 avviene secondo un piano di avviamento predisposto dall'ULPA, volto ad assicurare la progressiva ed equilibrata copertura delle quote di riserva tra gli operatori economici privati, in relazione alla consistenza degli organici aziendali e alle persone iscritte all'Anagrafe. Il piano è approvato dalla Commissione per il Lavoro.

Art. 17

(Incentivi alle assunzioni)

1. Al fine di favorire la collocazione delle persone con disabilità iscritte nell'apposita Anagrafe, di cui all'articolo 8, si applicano i seguenti incentivi.
2. Per le assunzioni mediante inserimento lavorativo protetto, di persone con disabilità con percentuale di invalidità compresa tra il 40% e il 54%, è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 70%.
3. Per le assunzioni mediante inserimento lavorativo protetto, di persone con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore al 55%, è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100%.
4. Gli operatori economici privati che assumono persone con disabilità non essendo soggetti all'obbligo di cui all'articolo 10, oppure assumono un numero di tali lavoratori superiore a quanto stabilito dalla quota di riserva loro spettante, beneficiano di un bonus retributivo a carico del Fondo disabilità pari

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

al 15% della retribuzione base per assunzioni al terzo livello, ovvero al 20% per assunzioni al quarto livello o superiori, per una durata massima di 48 mesi.

5. Lo sgravio contributivo viene finanziato dal Fondo ~~Disabilità~~ a sostegno dell'inserimento delle persone con disabilità. Le modalità di fruizione sono definite con apposita circolare da parte dell'ISS, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 24.

6. In caso di trasformazione dell'inserimento terapeutico e riabilitativo in rapporto di lavoro protetto, gli operatori economici privati accedono agli incentivi previsti ai commi precedenti.

Art. 18
(Part-time)

1. L'orario di lavoro per le persone con disabilità non può essere inferiore a diciotto ore settimanali, salvo diversa indicazione da parte dell'Unità di Valutazione di cui all'articolo 3 della presente legge o dai CCNL di riferimento.

2. Eventuali riduzioni dell'orario di lavoro devono essere adeguatamente motivate e documentate.

Art. 19

(Modalità di vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo è esercitata dall' UO ULPA.

2. L' UO ULPA può effettuare controlli periodici, anche a campione, presso gli operatori economici privati soggetti agli obblighi di assunzione ed applicare sanzioni per coloro che non hanno ottemperato alla quota di riserva.

3. La tipologia delle violazioni, l'entità e i criteri di determinazione delle sanzioni, nonché le modalità del relativo procedimento di accertamento e irrogazione, sono disciplinati con apposito decreto delegato da adottarsi successivamente alla conclusione della fase sperimentale prevista dalla presente legge, anche sulla base degli esiti del relativo monitoraggio.

4. L'UO ULPA può avvalersi della collaborazione dei competenti organi e servizi dell'ISS nonché dell'UdV per gli accertamenti relativi allo stato di disabilità e alle condizioni di salute dei lavoratori inseriti.

CAPO V

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882533



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

FACILITAZIONI E SOSTEGNO PUBBLICO

Art. 20

(Fondo a sostegno dell'inserimento delle persone con disabilità ~~e svantaggiate~~)

1. È istituito il Fondo a sostegno dell'inserimento delle persone con disabilità (in seguito, per brevità, Fondo Disabilità) nell'ambito della Cassa Ammortizzatori Sociali.
2. Le entrate in favore del Fondo disabilità e le uscite sono amministrate, con gestione amministrativo-contabile autonoma, dall'ISS.
3. Gli interventi previsti dalla presente normativa sono finanziati prioritariamente, nella fase sperimentale, mediante le risorse del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro nel limite massimo determinato dalla Commissione per il Lavoro ai sensi della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e nel rispetto delle esigenze di finanziamento delle politiche attive così come stabilite dall'articolo 12 della Legge 22 dicembre 2021 n.207; a termine della fase sperimentale gli stessi sono finanziati mediante il Fondo Disabilità di cui al presente articolo.
4. Qualora la copertura dei costi di cui della presente legge non siano garantiti dal Fondo Disabilità, i suddetti maggiori oneri sono imputabili sul Fondo per le Politiche Attive del Lavoro nel limite massimo stabilito nel comma 3. Per far fronte ai maggiori oneri di cui al precedente periodo e con l'obiettivo della piena occupazione delle persone con disabilità, con Accordo Tripartito Governo/Parti Sociali sono adeguate le aliquote e gli incentivi di cui all'articolo 17.—

Art. 21

(Finalità del Fondo Disabilità)

1. Il Fondo Disabilità è destinato a finanziare:
 - a) gli sgravi contributivi e gli incentivi di cui all'articolo 17;
 - b) la formazione specifica di cui all'articolo 22, erogata da parte dell'UO ULPA, anche in collaborazione con altri Uffici, Servizi e Organi dell'Amministrazione, per le figure persone con disabilità iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 8;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

- c) l'organizzazione e partecipazione a corsi e percorsi di studio e qualificazione per formare la figura del Disability Manager;
 - d) i progetti di accompagnamento al lavoro, tutoraggio, esternalizzazione di commesse attraverso le Cooperative Sociali così come definite dalla Legge n.160/2010;
 - e) l'adattamento dei posti di lavoro e altri interventi individualizzati per l'inserimento e il mantenimento lavorativo delle persone con disabilità.
2. Le misure previste al comma 1, lettere c), d) ed e) sono definite sulla base di una richiesta alla Commissione per il Lavoro o da specifici accordi tripartiti.

Art. 22

(Formazione professionale)

1. Per facilitare il collocamento mirato e potenziare e valorizzare le residue capacità lavorative, lo Stato promuove le iniziative formativo-professionali, di recupero professionale e di riqualificazione ritenute idonee e necessarie anche a seguito di confronto con gli operatori economici e le Organizzazioni Sindacali e sentiti l'UdV e i servizi socio-sanitari.
2. I corsi e le iniziative saranno attuati utilizzando anche le disponibilità di imprese ed enti, privati e pubblici, nazionali ed esteri, e saranno mirati alle specifiche necessità risultanti dall'esame dell'Anagrafe di cui all'articolo 8.

Art. 23

(Strutture e lavoro protetto)

1. Per facilitare la creazione di occasioni di lavoro per i soggetti tutelati dalla presente legge, lo Stato promuove e facilita le attività lavorative che prevedano l'inclusione, la partecipazione e l'inserimento utilizzo di persone con disabilità. A tale scopo lo Stato:
 - a) dota i laboratori istituiti dal servizio socio sanitario delle strutture, del personale e delle risorse economiche necessarie al loro mantenimento e sviluppo;



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

conto interessi, in favore di dette cooperative ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.160/2010 e dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.99/2012.

CAPO IV

TUTELA DEI LAVORATORI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE

Art. 24

(Permessi terapeutici retribuiti)

1. Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche ovvero da altre patologie croniche, invalidanti o rare che richiedano terapie salvavita o trattamenti terapeutici continuativi, è riconosciuto il diritto a fruire di appositi permessi terapeutici retribuiti.
2. Gli oneri derivanti dalla corresponsione della retribuzione durante i permessi di cui al comma 1 sono anticipati dal datore di lavoro e rimborsati mediante dal Fondo per le Prestazioni Economiche Temporanee, secondo le modalità previste dal Decreto Delegato di cui al comma 3.
3. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare un Decreto Delegato volto a disciplinare i requisiti di accesso al beneficio, le modalità di certificazione da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, la durata massima dei permessi, le procedure di rimborso ai datori di lavoro, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.

CAPO VI

NORME FINALI

Art.25

(Norme di coordinamento con la Legge 27 aprile 2009 n.54 e successive modifiche e con la normativa in materia di contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi)

1. Il Medico del Lavoro nell'accertare l'idoneità del dipendente a svolgere i compiti specifici connessi alla posizione ricoperta ai sensi della Legge 27 aprile 2009 n.54 e successive modifiche, può, con riferimento a motivi di salute legati a deficit mentali, intellettivi o sensoriali che facciano presumere la diminuzione

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 33 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T + 378 (0549) 885336
F + 378 (0549) 882577



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

- b) favorisce, nel rispetto delle pertinenti normative in materia di autorizzazione ed accreditamento di strutture socio sanitarie, la nascita di laboratori finalizzati all'impiego di persone con disabilità gestiti in forma associata o cooperativa che prevedano la partecipazione delle stesse persone con disabilità, di loro familiari e di volontari;
- c) si fa carico di eventuali costi di partecipazione di persone con disabilità assistite dall'ISS a laboratori protetti esistenti fuori territorio e giudicati idonei al raggiungimento degli obiettivi del programma terapeutico e socioriabilitativo per gli stessi.
2. Nell'intento di aprire la gestione dei laboratori di cui al comma 1, lettera b) alla partecipazione esterna e di favorire la nascita delle iniziative associate e cooperative ivi previste:
- a) le partecipazioni finanziarie, le elargizioni e le donazioni in denaro per sostenere i costi di gestione di tali laboratori sono detraibili dal reddito nella misura definita con Decreto delegato;
- b) sui compensi per attività o lavori commissionati da privati o da imprese ai laboratori protetti lo stato effettua un'integrazione dei compensi stessi, previa specifica convenzione da stipularsi fra l'UO ULPA, l'UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale ed il laboratorio, contenente anche le valutazioni sull'intervento. Tale integrazione è stabilita con regolamento del Congresso di Stato;
- c) la costituzione di iniziative associate e cooperative di cui al comma 1, lettera b) l'articolo 14 che precede, è esente da ogni imposta, bollo o spesa di registrazione;
- d) lo Stato può distaccare personale salariato od impiegatizio per svolgere attività di sostegno e supporto all'attività dei laboratori per un tempo determinato, concordato con apposita convenzione, conservando a proprio carico il trattamento economico del proprio personale distaccato;
- e) lo Stato può adottare provvedimenti per favorire la commercializzazione dei prodotti di tali laboratori.
3. Oltre agli interventi di cui al presente articolo lo Stato, inoltre, promuove sostegni amministrativi alla costituzione o trasformazione delle cooperative sociali nonché agevolazioni tributarie e aiuti economici, a fondo perduto ed in

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 33 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

della capacità lavorativa e professionale, farsi coadiuvare dall'UdV che redigerà relazione di Profilo Diagnosi Funzionale.

2. L'articolo 4 della Legge n.54/2009 è abrogato e, pertanto, la valutazione del grado di invalidità ed il parere della CASI non sono necessari ai fini dell'adozione del provvedimento di trasferimento temporaneo o definitivo per motivi di salute.

3. Sin dall'entrata in vigore della presente legge e, pertanto, indipendentemente dalla fase sperimentale di cui all'articolo 26, le imprese private sono tenute al rispetto degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, qualora:

- a) intendano partecipare a procedimenti di affidamento di contratti pubblici di fornitura o somministrazione di beni e servizi aventi valore superiore ad € 25.000,00= (euro venticinquemila/00);
- b) intendano partecipare a procedimenti di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche aventi valore superiore ad € 250.000,00= (euro duecentocinquanta/00);
- c) intendano essere destinatarie o siano già destinatarie di concessioni di servizi pubblici aventi valore superiore ad € 25.000,00= (euro venticinquemila/00).

4. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento di tale obbligo, l'UO ULPA rilascia apposita certificazione, fatta salva l'assenza di iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 8 e nelle liste di avviamento al lavoro.

5. L'UO ULPA effettua periodicamente una verifica in relazione al mantenimento dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 26

(Fase sperimentale e monitoraggio degli effetti)

1. Al fine di garantire una corretta, graduale ed efficace attuazione delle disposizioni della presente legge, è prevista una fase sperimentale della durata di 18 (diciotto) mesi dalla data della sua entrata in vigore, suddivisa nelle due sottofasi di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro i primi 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono istituite e rese operative l'UdV, l'Anagrafe di cui all'articolo 8, l'implementazione delle liste di avviamento al lavoro secondo quanto previsto nel medesimo articolo 8, nonché gli strumenti organizzativi necessari all'attuazione del sistema di collocamento mirato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 885335

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ

3. A decorrere dall'operatività dell'Anagrafe e delle liste di cui all'articolo 8, le finalità dalla presente legge sono perseguite in via sperimentale e secondo quanto stabilito al comma 5, per i successivi 12 (dodici) mesi.
4. Durante la fase sperimentale, l'UdV assicura priorità nella valutazione delle persone con disabilità già iscritte alla preesistente Anagrafe di cui all'articolo 3 della Legge 29 maggio 1991 n.71, fermo restando il progressivo esame delle nuove iscrizioni alla nuova Anagrafe di cui all'articolo 8.
5. Durante la fase sperimentale:
- a) l'adesione ai percorsi di collocamento mirato e alle altre misure previste dalla presente legge avviene su base volontaria sia per l'Amministrazione che per gli operatori economici privati, non essendo, pertanto, efficace l'obbligo di assunzione di cui all'articolo 10. L'Amministrazione, tuttavia, per il tramite del Comitato della Funzione Pubblica, pur non essendo, durante detta fase sperimentale, soggetta all'obbligo di assunzione, nell'adottare le determinazioni relative alla copertura di PDR previsti dal Fabbisogno Generale, sia temporaneamente che definitivamente vacanti, riconosce priorità all'assunzione diretta dei soggetti iscritti nell'Anagrafe e nelle liste di avviamento al lavoro di cui all'articolo 8 secondo le direttive fornite dal Congresso di Stato su proposta della DGFP anche attraverso apposito regolamento;
 - b) restano applicabili gli incentivi previsti dalla presente legge;
 - c) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4.
6. Durante la fase sperimentale, l' UO ULPA in collaborazione con l'ISS, la DGFP e l'UdV effettua un monitoraggio semestrale sull'attuazione delle misure di collocamento mirato, sull'utilizzo del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro e sugli effetti occupazionali nel Settore Pubblico Allargato e nel settore privato.
7. Entro (60) sessanta giorni dalla conclusione della fase sperimentale, il Congresso di Stato presenta al Consiglio Grande e Generale una relazione contenente:
- a) il numero delle persone con disabilità inserite nei percorsi previsti dalla presente legge;
 - b) il numero dei collocamenti mirati effettuati nel Settore Pubblico Allargato e nel settore privato;
 - c) l'utilizzo delle risorse del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro;
 - d) la valutazione dell'efficacia degli incentivi e delle misure di sostegno;
 - e) eventuali proposte di modifica o di stabilizzazione del sistema.



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

8. Sulla base degli esiti della fase sperimentale e della relazione di cui al comma 7, il Congresso di Stato può adottare, mediante decreto delegato, disposizioni integrative e correttive volte a garantire la piena attuazione del sistema di inclusione lavorativa disciplinato dalla presente legge.

9. Decorso il periodo di sperimentazione le disposizioni di cui all'articolo 10 relative agli obblighi di assunzione nell'Amministrazione e nel settore privato e della legge acquisiscono piena efficacia.

10. Anche successivamente alla conclusione della fase sperimentale, l' UO (ULPA) in collaborazione con l'ISS, la DGFP e UdV assicura il monitoraggio periodico dell'attuazione delle misure previste dalla presente legge, con particolare riferimento alla capacità del sistema di garantire percorsi personalizzati di inclusione, agli effetti occupazionali prodotti, all'efficacia degli strumenti di sostegno e all'utilizzo delle risorse dedicate, al fine di proporre eventuali interventi di aggiornamento e miglioramento. Sulla base degli esiti del monitoraggio possono essere adottati uno o più decreti delegati volti all'aggiornamento, all'integrazione e al miglioramento degli strumenti e delle modalità attuative della presente legge.

Art.27
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a. la Legge 4 agosto 1967 n.34 "Regolamentazione del pieno impiego della manodopera";
- b. la Legge 27 novembre 1985 n.151;
- c. la Legge n.71/1991;
- d. la Legge 26 gennaio 2006 n.18;
- e. il Decreto 15 febbraio 2006 n.37;
- f. l'articolo 77 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
- g. l'articolo 60 della Legge 20 dicembre 2013 n.174;
- h. il secondo ed il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della Legge n.28/2015.

i. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), e quelle dell'articolo 5 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n. 105 relativamente alle persone con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 40 per cento.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,
GLI AFFARI SOCIALI E LE PARI OPPORTUNITÀ**

Alessandro Bentini

[Signature]

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00082772 del 28/08/2026